

AVVISO

Con riferimento all'istanza presentata dal Comitato promotore del referendum abrogativo della legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) già pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 18, parte I, del 14 novembre 2007, si pubblica, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari), la deliberazione della Consulta statutaria n. 2 del 21 novembre 2007, che ha dichiarato a maggioranza ammissibile il quesito.

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA STATUTARIA 21.11.2007 N. 2

Valutazione sull'ammissibilità dell'istanza di referendum abrogativo della legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 ("Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati").

LA CONSULTA STATUTARIA

- VISTA l'istanza presentata, ai sensi dell'articolo 8 Legge Statutaria 3 maggio 2005 n. 1 "Statuto della Regione Liguria" e successive modifiche, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria il giorno 8 novembre 2007 da dieci cittadini residenti in Liguria ed iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione stessa, per promuovere referendum abrogativo con il seguente quesito: "Volete voi l'abrogazione totale in tutto il suo articolato della legge regionale 20 febbraio 2007 n.7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)?";
- VISTO l'articolo 8 della Legge Statutaria 3 maggio 2005 n. 1 "Statuto della Regione Liguria" e successive modifiche, di seguito denominato Statuto, che disciplina il referendum abrogativo di leggi regionali;
- VISTO l'articolo 18 della legge regionale 28 novembre 1977 n.44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari), che regola le modalità per promuovere il referendum ed, in particolare, prevede che i cittadini che intendano promuovere il referendum debbono in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia e che i promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di Comuni della Regione;
- VISTI i commi 3 e 4 dell'articolo 10 dello Statuto, relativo ai limiti dell'iniziativa popolare e del referendum, in base ai quali il giudizio di ammissibilità è affidato alla Consulta statutaria, che ne accerta la legittimità e, altresì, la chiarezza e l'univocità del quesito referendario;
- VISTI gli articoli 74 e 75 dello Statuto, relativi, rispettivamente alla Consulta statutaria ed alle funzioni dalla stessa svolte;
- VISTA la legge regionale 24 luglio 2006 n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria) e successive modifiche;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 19 del 2006, sulla ammissibilità del referendum abrogativo si pronuncia, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, la Consulta statutaria;
- VISTO l'articolo 10 dello Statuto, che ai commi 1 e 2 individua i limiti oggettivi dei referendum, disponendo che i referendum non sono ammessi, oltre che sulle disposizioni statutarie, nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, status dei consiglieri regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie;
- VISTA la legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati);

- RITENUTO che in detta legge non è rinvenibile nessuna disposizione avente oggetto materie quali status dei consiglieri regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione ed attuazione delle normative comunitarie;

- RITENUTO che, per quanto attiene in particolare la materia relativa ad ordinamento degli organi e degli uffici regionali, il limite previsto dall'art. 10 dello Statuto neanche in questo caso è violato, poiché l'art. 7 della legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 descrive funzioni connaturali alle finalità della legge stessa, vertente su temi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati, come recita il titolo della legge stessa;

- RITENUTO altresì che l'art. 8 della legge de qua riguarda esclusivamente la composizione dell'organo, le cui funzioni sono indicate nell'art. 7;

- RITENUTO che il quesito proposto, inequivocabilmente diretto alla abrogazione dell'intera legge regionale in tutto il suo articolato, deve ritenersi chiaro ed univoco;

- RITENUTO conseguentemente che, per le ragioni esposte, l'istanza referendaria, accertatane la legittimità, è da dichiararsi ammissibile;

-

A maggioranza

DELIBERA

- di dichiarare l'ammissibilità dell'istanza di referendum abrogativo della legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) presentata l'8 novembre 2007, poiché la stessa non disciplina materie escluse dal referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto e perché il quesito proposto, inequivocabilmente diretto alla abrogazione dell'intera legge regionale, è da ritenere chiaro ed univoco;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Maria Francesca Costa
IL PRESIDENTE
Fernanda Contri
